

Linee Guida per il riconoscimento di iniziative di Educazione Finanziaria (c.d. Vademecum Blu)



**Comitato per la programmazione
e il coordinamento delle attività
di educazione finanziaria**

Linee Guida per il riconoscimento di Iniziative di Educazione Finanziaria (c.d. Vademecum Blu)

marzo 2025

1. L'attività di riconoscimento: motivazione e descrizione del processo

Nell'ambito dell'attività di riconoscimento, gli obiettivi primari del Comitato sono due: promuovere e sensibilizzare. Il Comitato, come soggetto pubblico, si pone come obiettivi attuativi la qualità e la distribuzione dell'informazione finanziaria, valorizzando, da un lato, l'attività delle istituzioni che del Comitato fanno parte (i Partecipanti, gli *shareholder*) e, dall'altro, riconoscendo, ove meritevoli, le iniziative di soggetti terzi, privati e pubblici, attivi nella comunità economica, civile e sociale (gli *stakeholder*).

Le sinergie dell'azione del Comitato al servizio di *shareholder* e *stakeholder* si concretizzano, in particolare, nella sua attività di riconoscimento di iniziative volte a promuovere in modo efficace la conoscenza bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Quattro sono i principi che hanno ispirato la definizione delle Linee guida per l'attività di riconoscimento di una iniziativa: qualità; assoluta gratuità; piena fruibilità; completa trasparenza su eventuali conflitti di interesse, diretti o indiretti, del proponente.

L'efficacia di una iniziativa dipende dalla sua qualità. Da un lato, gli *shareholder*, ove lo ritengano opportuno, possono, previo accordo con il Comitato, comunicare al pubblico che una o più iniziative da loro promosse sono riconosciute dal Comitato. Dall'altro lato, uno *stakeholder* (di seguito anche *proponente*) potrà chiedere al Comitato di riconoscere una sua iniziativa. Il Comitato formulerà le sue valutazioni sulle singole iniziative proposte attraverso un processo di analisi oggettivo, volto a valutare due profili considerati in sequenza: le caratteristiche del soggetto proponente e la qualità della proposta. Alle iniziative valutate idonee sotto i due profili sarà data visibilità sul sito internet del Comitato.

Il processo di riconoscimento prende avvio con la compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito internet del Comitato e si svolge nei tre stadi di seguito descritti. La durata del processo è, di norma, di trenta giorni che decorrono dal momento in cui la Segreteria del Comitato comunica al proponente che la proposta è completa in tutte le sue parti, incluse eventuali integrazioni successive al primo contatto.

Le eventuali informazioni integrative richieste dalla Segreteria del Comitato dovranno essere fornite alla stessa entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario la proposta verrà cancellata e dovrà essere presentata nuovamente.

Primo stadio: l'affidabilità. Presupposto per l'affidabilità è il rispetto da parte del proponente delle regole di condotta definite nel presente Vademecum e delle indicazioni fornite, anche in passato, dal Comitato. Aver già partecipato a iniziative promosse dal Comitato - sulla base di regole diverse - non è automaticamente prova di affidabilità ai sensi del presente Vademecum. Eventuali violazioni alle regole di condotta, quando rilevate, saranno comunicate dal Comitato al proponente, che è tenuto a porvi rimedio. Chiunque potrà inviare alla Segreteria del Comitato segnalazioni di presunte violazioni.

Secondo stadio: l'idoneità. L'idoneità della proposta è valutata in base a criteri definiti nel presente Vademecum, dove viene posta particolare attenzione alla gestione del conflitto di interesse e alle caratteristiche dell'iniziativa. Nel caso in cui il proponente sia tenuto a, oppure desideri, far richiesta del riconoscimento di un'iniziativa in affiancamento con un altro soggetto, l'accordo va raggiunto prima dell'invio della richiesta. In generale le proposte non potranno essere supportate finanziariamente dal Comitato.

Terzo stadio: la visibilità. Se un'iniziativa è idonea, l'obiettivo del Comitato è promuoverla, al fine anche di sensibilizzare i relativi pubblici di riferimento. Il riconoscimento di una iniziativa dà diritto all'utilizzo della dicitura di cui al paragrafo 5, esclusivamente nell'ambito della specifica iniziativa proposta.

2. I Proponenti: natura e caratteristiche¹

La crescente consapevolezza dell'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale negli ultimi anni è stata accompagnata da un

¹ Le informazioni di maggior dettaglio relative ai proponenti dovranno essere riportate nella sezione 1 del "Modulo per la richiesta di riconoscimento dell'iniziativa" disponibile sul sito internet del Comitato.

sempre maggiore coinvolgimento di molteplici attori, tra cui governi, enti pubblici, regolatori, istituzioni finanziari e organizzazioni non-profit.

Da un lato, la pluralità di attori assicura un'offerta variegata e consente di raggiungere un numero sempre più ampio di persone; dall'altro, la partecipazione di diversi soggetti – ciascuno con obiettivi, interessi e approcci potenzialmente diversi – rende necessario uno stretto coordinamento delle diverse iniziative, per assicurarne l'efficacia, la qualità e la coerenza.

Il presente Vademecum Blu si rivolge a:

- a) **soggetti che offrono servizi e prodotti finanziari, previdenziali e/o assicurativi, con scopo di lucro:** ad esempio, banche, società di assicurazione, mercati azionari, intermediari autorizzati a prestare servizi finanziari o di pagamento;
- b) **soggetti non finanziari, che svolgono iniziative di educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa come attività commerciale, con scopo di lucro:** ad esempio, società professionali che svolgono attività di educazione finanziaria per conto di terzi, società di consulenza, società di comunicazione;
- c) **soggetti con scopo di lucro, non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), con ampia diramazione:** ad esempio, società della grande distribuzione o che gestiscono canali social e/o piattaforme digitali;
- d) **soggetti pubblici, collegati o non collegati al settore finanziario:** ad esempio, comuni, province, regioni, Università, Istituzioni scolastiche e altri enti pubblici;
- e) **soggetti collegati al settore finanziario, senza scopo di lucro:** ad esempio, associazioni di emanazione bancaria, finanziaria e assicurativa, fondazioni, enti di previdenza e assistenza pubblici e privati;
- f) **soggetti non collegati al settore finanziario, senza scopo di lucro:** ad esempio, associazioni del terzo settore, NGOs, associazioni di consumatori, sindacati, enti di ricerca.

In linea con quanto suggerito dalle OECD/INFE *Guidelines*, i soggetti di cui alle lettere d), e) e f) possono presentare richiesta di riconoscimento in autonomia. I **soggetti con scopo di lucro, di cui alle lettere a), b) e c)** possono avanzare una richiesta di riconoscimento delle proprie iniziative solo in affiancamento con un soggetto di cui alla lettera d) o uno *shareholder*. L'affiancamento mira anche a garantire nel continuo la conformità dell'iniziativa al presente Vademecum, attraverso l'assunzione, da parte dei soggetti di cui alla lettera d) o degli *shareholder*, della relativa responsabilità. Eventuali domande presentate in autonomia dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), salvo quanto previsto al successivo capoverso, verranno rigettate.

È ammissibile l'autonoma proposta di un soggetto di cui alle lettere a), b) e c), purché ricorrano **tutte** le seguenti tre circostanze (di cui va allegata opportuna documentazione nella richiesta di riconoscimento):

- esiste all'interno del soggetto una struttura organizzativa separata e dedicata all'educazione finanziaria, assicurativa e/o previdenziale;
- la struttura è posta alle dirette dipendenze del vertice o è comunque inserita in una linea gerarchica distinta da quella del settore commerciale, in presenza di presidi che ne garantiscano l'autonomia e l'indipendenza;
- la struttura è identificabile con un proprio nome, logo o altro segno che ne permetta la pubblica riconoscibilità e la univoca attribuzione delle relative iniziative.

Non possono avanzare richiesta di riconoscimento persone fisiche, singoli professionisti e ditte individuali.

3. Le Iniziative

L'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa coinvolge un insieme di conoscenze, competenze e atteggiamenti diversi e mira a orientare i comportamenti verso scelte informate e consapevoli.

L'attività di riconoscimento terrà conto di volta in volta delle linee guida sviluppate dagli organismi nazionali e internazionali per indirizzare le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nei confronti dei diversi target di riferimento.

I criteri definiti nel presente Vademecum si applicano a programmi strutturati di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (chiamati anche "iniziative"), aventi contenuto didattico e formativo; non si applicano, invece, a eventi singoli e a campagne di sensibilizzazione². In particolare, si potrà trattare di iniziative in presenza ovvero online, il cui programma sia articolato in più incontri o edizioni. Le iniziative potranno consistere in seminari, lezioni, laboratori oppure essere di altra tipologia³. A supporto della didattica si potranno impiegare diversi materiali, quali presentazioni, dispense, libri ma anche strumenti multimediali e/o innovativi (ad esempio, video, podcast, giochi)⁴. Il riconoscimento dell'iniziativa, in ogni caso, non si estenderà ai materiali utilizzati per il suo svolgimento.

² Nel caso gli eventi singoli siano realizzati nell'ambito del Mese dell'educazione finanziaria o della Global Money Week si applicano le linee guida corrispondenti.

³ Informazioni più dettagliate in merito alla forma delle iniziative andranno inserite nel "Modulo per la richiesta di riconoscimento dell'iniziativa" sotto la voce "Tipologia dell'iniziativa".

⁴ I materiali potranno essere meglio descritti nel "Modulo per la richiesta di riconoscimento dell'iniziativa" sotto la voce "Contenuto dell'iniziativa".

Saranno particolarmente apprezzati la pluralità e la varietà dei canali di comunicazione e di svolgimento delle iniziative, nonché il ricorso a metodi e strumenti in grado di creare interazione e coinvolgimento (come ad esempio quiz, video e altri strumenti multimediali). Il Comitato, nella fase di valutazione delle iniziative per le quali viene richiesto il riconoscimento, si riserva la facoltà di sottoporre ai propri panel e/o a soggetti esterni esperti in materia particolari aspetti tecnici o metodologici che ritenga necessario approfondire.

Oltre a ciò, le iniziative devono avere le seguenti caratteristiche:

- l'indicazione degli sviluppi futuri dell'iniziativa, come, ad esempio, la potenziale replicabilità in altri comuni o regioni e nei confronti di diversi gruppi di destinatari;
- la previsione di strumenti di monitoraggio del gradimento e del livello di apprendimento (ad esempio, questionari ex ante ed ex post, *survey*, indicatori di interesse per l'argomento e, per i siti internet, numero di visite o di collegamenti, *like* e commenti, tempo di permanenza sulla pagina web, ecc.). In particolari contesti organizzativi, il Comitato potrà valutare l'ammissibilità di strumenti di monitoraggio "a campione".

In ogni caso, le iniziative non potranno:

- consistere in attività di presentazione, comunicazione, promozione o consulenza rispetto a un prodotto o servizio offerto;
- prevedere interventi di amministratori delegati o altri rappresentanti che occupano posizioni apicali all'interno dei soggetti di cui al punto a), b) e c) del precedente paragrafo;
- far riferimento, in occasione e a margine dell'iniziativa, alla disponibilità di un consulente finanziario, assicurativo e/o previdenziale per attività di presentazione, comunicazione, promozione o consulenza di un prodotto o servizio offerto;
- essere dirette unicamente ai clienti dei soggetti di cui al punto a), b) e c) del precedente paragrafo, ovvero ai dipendenti del soggetto proponente.

Inoltre, ai fini del riconoscimento da parte del Comitato, l'iniziativa dovrà rispettare i seguenti criteri:

- le iniziative devono poter essere ricondotte chiaramente ai proponenti, anche riportando sul materiale la dicitura "Il contenuto è riferibile esclusivamente al proponente";
- il materiale utilizzato, distribuito o pubblicato, nonché i contributi e gli interventi svolti nel corso dell'iniziativa devono: i) fornire informazioni imparziali e oggettive; ii) non contenere giudizi di valore; iii) presentare diversi punti di vista, se utile; iv) dare esempi basati su dati storici. Il linguaggio e i contenuti devono essere corretti, accurati, ben argomentati e aggiornati, nonché adeguati al target di

- riferimento;
- gli interventi previsti nell'ambito dell'iniziativa devono essere curati da persone in possesso di adeguate competenze e capacità didattiche: i proponenti, in quanto responsabili, definiscono i criteri in base ai quali queste persone sono scelte, tenuto conto dei titoli, delle qualifiche personali, nonché dell'esperienza maturata;
 - le iniziative non possono essere mai occasioni per pubblicizzare e promuovere specifici prodotti e servizi. In particolare, non è possibile nominare nelle locandine e nel corso delle iniziative specifici prodotti a pagamento e/o servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, né utilizzare o distribuire materiale informativo – anche al termine dell'iniziativa – contenente loghi o altri simboli identificativi riconducibili a specifici prodotti o servizi finanziari. Nomi, loghi e marchi dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo non devono avere un rilievo prevalente rispetto ai contenuti;
 - la partecipazione alle iniziative e i relativi materiali devono essere gratuiti e liberamente accessibili per i partecipanti; non è ammesso il pagamento di un corrispettivo anche di valore irrisorio. Qualora per l'accesso ai materiali online o per partecipare all'iniziativa sia richiesta una registrazione sul sito, essa non deve essere poi utilizzata a fini commerciali (ad esempio, per offrire prodotti e servizi finanziari o ulteriori contenuti educativi a pagamento)⁵.

Resta inteso, che nell'ambito di iniziative effettuate in collaborazione con soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al precedente paragrafo, i proponenti di cui alla lettera d), nonché gli *shareholder* devono monitorare la qualità dei contenuti e assicurare la corretta gestione del conflitto di interesse.

Il Comitato si riserva la possibilità di effettuare delle valutazioni – anche a campione – della qualità e del gradimento delle iniziative proposte, ad esempio attraverso la sottoposizione di questionari ai partecipanti e/o altri strumenti di monitoraggio. Il monitoraggio può essere esercitato anche attraverso la partecipazione all'evento da parte dei membri del Comitato o loro rappresentanti: qualora il monitoraggio evidenziasse incoerenze o criticità, in particolare per la presenza di profili di pubblicità, promozione e vendita, all'iniziativa verrà revocato il riconoscimento e il proponente potrà anche essere escluso da future richieste di riconoscimento.

4. La Domanda di Riconoscimento

I proponenti devono compilare il “Modulo per la richiesta del

⁵ Questa informazione andrà inserita nel “Modulo per la richiesta di riconoscimento dell'iniziativa” sotto la voce “Modalità di accesso all'iniziativa”.

riconoscimento dell'iniziativa" disponibile sul sito internet del Comitato. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'iniziativa e delle ragioni per cui potrebbe ottenere il riconoscimento del Comitato;
- i criteri in base ai quali sono stati scelti i partner, i docenti o le persone che hanno un ruolo all'interno dell'iniziativa, allegando, se del caso, i relativi *curricula*;
- l'eventuale materiale da pubblicare sul portale del Comitato nella sezione dedicata alle iniziative dei soggetti privati, con l'indicazione delle modalità di contatto dei referenti e di accesso alle iniziative, nonché della persona da contattare qualora la documentazione prodotta non sia sufficiente per la valutazione, o presenti elementi dubbi;
- l'esplicita conferma dell'adesione alle condizioni individuate nel presente Vademecum Blu;
- ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa, sulla base delle caratteristiche sopra descritte e secondo i principi di cui al presente Vademecum.

5. La Valutazione

Il Comitato si avvale di un panel tecnico per la valutazione delle iniziative, secondo quanto descritto nel presente Vademecum, ed esamina le proposte ai fini del riconoscimento.

Ogni richiesta dovrà segnalare in modo chiaro, completo e veritiero se si tratta di repliche di format educativi già riconosciuti dal Comitato.

In caso di valutazione positiva, la Segreteria del Comitato – dopo aver informato il proponente – pubblica l'iniziativa sul portale del Comitato, nella sezione dedicata.

Le iniziative riconosciute potranno riportare la dicitura "*Questa iniziativa è stata riconosciuta dal Comitato Edufin*".

Ove emerga la violazione delle regole del presente Vademecum Blu, il Comitato si riserva la facoltà di revocare il riconoscimento all'iniziativa, rimuoverla dal portale del Comitato e chiedere la cancellazione della dicitura di cui sopra. Il proponente potrà anche essere escluso da future candidature.

Il Vademecum Blu verrà costantemente aggiornato, per tenere conto dell'evoluzione delle prassi e del contesto economico e sociale. A tal fine il Comitato terrà conto anche di eventuali comunicazioni scritte che perverranno dai soggetti terzi che hanno ottenuto il riconoscimento delle iniziative.